

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2192)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(BUCALOSSI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1975

Norme per l'istituzione del servizio sismico, per interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione relative a sismi di estensione ed entità particolarmente gravi e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del dicembre 1974 nei comuni dell'Alta Valnerina

ONOREVOLI SENATORI. — Le varie norme legislative riguardanti l'edilizia nelle zone classificate sismiche che si sono succedute nel tempo si sono sempre dovute riferire a criteri strettamente cautelativi mancando il nostro Paese di dati e caratteristiche scientificamente definite, relativi agli eventi sismici che hanno interessato il territorio nazionale con riguardo alle interconnessioni tra l'evento e la stabilità dei manufatti. Una tale caratterizzazione cautelativa oltre a non avere quel rigore scientifico richiesto da una società tecnologicamente avanzata ha determinato in-

negabilmente un contenimento dello sviluppo edilizio e una esaltazione dei costi reali di costruzione in zone che hanno i più elevati gradi di sismicità e che risultano tra le più depresse del territorio nazionale.

Già in occasione della revisione delle norme per costruzioni in zona sismica approvate con la legge 25 novembre 1962, n. 1684, la Commissione scientifica a suo tempo istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici ritenne che non si potesse più procedere sulla base di un semplice aggiornamento tecnologico ma ravvisò la improrogabile necessità di proporre una norma completamente innovativa che, prevedendo

per le costruzioni un calcolo dinamico e quindi perfettamente aderente al fenomeno sismico, richiedeva la conoscenza degli accelerogrammi del terreno. In mancanza di accelerogrammi di eventi sismici italiani si ritenne opportuno segnalare la necessità di installare una rete accelerometrica nazionale e di proseguire la stesura delle norme basandosi sugli accelerogrammi disponibili e relativi ad eventi registrati all'estero con le dovute cautele ad adattamenti analogici.

La segnalazione della Commissione venne tenuta in conto in occasione della emanazione della legge per la rinascita del Belice che prevede uno stanziamento *ad hoc* per l'acquisto da parte del Ministero dei lavori pubblici di una prima dotazione strumentale con la quale vennero istituite le prime stazioni accelerometriche a presidio delle zone di più elevata sismicità quale quella dello Stretto di Messina e dell'Aquilano.

Successivamente, a mezzo di stanziamenti inclusi nel bilancio di previsione del Ministero dei lavori pubblici, si provvide ad incrementare gradualmente tale dotazione con la finalità di realizzare una rete nazionale in grado di presidiare tutto il territorio soggetto ad eventi sismici o di prevedibile sismicità.

In occasione degli eventi sismici che hanno investito l'anconitano, nel 1972, la presenza di una stazione accelerometrica presso l'Ufficio del Genio civile ha permesso di registrare tutte le scosse rendendo disponibili i dati di base per lo studio dell'evento. Ma la concretizzazione di una rete strumentale di tale tipo ed anche la sua gestione, non può far ritenere esaurite le esigenze del vasto e complesso settore di conoscenze connesso alla fenomenologia sismica. È necessario unire al rilevamento da attuarsi a mezzo di una rete sempre più completa ed infittita nelle località geologicamente e sismicamente più caratteristiche, la elaborazione delle informazioni e dei dati strumentali, lo studio della propagazione delle onde sismiche in relazione alla specifica natura geologica e tettonica dei terreni ed infine lo studio del comportamento dei vari tipi di manufatti sotto le azioni sismiche.

Tutto ciò può permettere tra l'altro una più completa e precisa zonizzazione del territorio nazionale in rapporto alla effettiva intensità locale del sisma e anche un sempre puntuale aggiornamento della normativa tecnica in linea con l'evoluzione delle acquisizioni scientifiche e tecnologiche.

Questa importante attività che non può ovviamente non assumere la caratterizzazione del servizio pubblico rappresenta una delle angolazioni, certamente determinante alla luce delle peculiarità sismiche del nostro Paese, di quel più generale impegno inteso alla conoscenza della realtà fisica del territorio del quale è fatto carico al Ministero dei lavori pubblici come propedeutico alla funzione di coordinamento e promozione alla infrastrutturazione del territorio per una sua ordinata utilizzazione. Tale qualificazione e collocazione peraltro è stata già riconosciuta in sede di discussione parlamentare per l'approvazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64; in tale occasione venne pure proposta la istituzione di un servizio sismico nazionale nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici, proposta che, però, venne momentaneamente accantonata per ragioni diverse.

Il disegno di legge che si accompagna alla presente relazione prevede, appunto, all'articolo 1 l'istituzione del Servizio sismico con compiti di aggiornare la conoscenza della sismicità del territorio nazionale e di predisporre gli elementi tecnici necessari per l'aggiornamento periodico delle norme tecniche e classificazioni previste dall'articolo 3 della richiamata legge n. 64 del 1974.

Detto servizio è previsto operante presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici nella consapevolezza del necessario supporto tecnico-scientifico che tale consesso può ad esso fornire.

Il coordinamento di così vasta materia di ricerca che investe più campi della scienza quali la geofisica, la geotecnica, la geologia, la strutturistica, eccetera, non può evidentemente essere affidata all'esperienza del singolo ma richiede il convergere di competenze ed esperienze che può essere assicurato da un comitato tecnico scientifico quale

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

previsto dall'articolo 2 del disegno di legge cui sarà affidata anche l'individuazione delle più idonee metodologie di studio, di ricerca e di rilevamento. Ovviamente, accanto alla struttura organizzativa che sarà fornita dal Ministero dei lavori pubblici non potranno mancare i contributi di quanti Enti ed Istituti specializzati operano nei diversi settori in un rapporto di collaborazione per il quale si prevede lo strumento delle convenzioni.

Per quanto riguarda la gestione della rete strumentale in vista della carenza delle strutture periferiche del Ministero l'articolo 3 del disegno di legge prevede la possibilità di affidamento a uffici tecnici periferici dello Stato, di Enti locali e delle organizzazioni universitarie.

Grande importanza riveste ovviamente la qualificazione, la specializzazione e l'aggiornamento del personale da destinare al servizio in parola.

È pertanto prevista, accanto ad appositi corsi di specializzazione alla cui tenuta potranno contribuire Istituti pubblici a specifica specializzazione (articolo 5), la immissione mediante concorsi nei ruoli del Ministero, senza incremento della consistenza dell'organico, di tecnici con una specifica preparazione nelle materie interessanti la fenomenologia sismica (articolo 4).

Insieme con la istituzione del servizio sismico si è disciplinata, in via generale, la attività del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione relative a sismi di estensione e di entità particolarmente gravi.

La predisposizione di tali norme è apparsa necessaria per evitare il ripetersi di leggi che risultano difficilmente riducibili a sistema, con conseguente disfunzione dell'azione amministrativa.

La normativa prevista aderisce alla distinzione tra la competenza statale e quella regionale, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, nonché, nell'ambito dell'organizzazione statale, tra le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, e quelle spettanti, in base alla legge 8 dicembre 1970, n. 996,

al Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di notevole gravità del sisma e in base alla ripetuta legge al Ministero dell'interno per il pronto intervento.

Come già rilevato, si conseguono in tal modo indubbi vantaggi di chiarezza legislativa e si offre all'amministrazione la possibilità di agire sollecitamente.

Si fa inoltre presente che:

l'articolo 7 prevede i singoli interventi in dipendenza di calamità di estensione ed entità particolarmente gravi;

gli articoli 8 e 9 prevedono la possibilità di accordare contributi a privati per la riparazione dei fabbricati di proprietà privata indicando la misura della percentuale in relazione alla consistenza degli alloggi, il limite massimo di contributo di lire 7 milioni per ciascuna unità immobiliare, e le modalità che il privato deve seguire per usufruire del contributo.

l'articolo 10 prevede la istituzione di apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro ed il cui ammontare è annualmente determinato con la legge di bilancio.

Con successivo decreto del Ministero del tesoro, su proposta di quello dei Lavori pubblici, si provvede alla determinazione della somma che, in relazione agli eventi verificatisi, va destinata agli interventi indicati nei precedenti articoli, nonché la individuazione delle zone di intervento; con lo stesso decreto si provvede al trasferimento delle somme come sopra determinate dal fondo ai capitoli di bilancio in gestione presso il Ministero dei lavori pubblici ed eventualmente a quelli del bilancio dell'ANAS;

l'articolo 11, prevede lo stanziamento straordinario di 30.000 milioni di cui 8.000 milioni quale contributo straordinario all'ANAS per interventi a favore dei Comuni dell'Alta Valnerina (indicati nell'elenco allegato sotto la lettera A) in seguito a movimenti sismici del 2 dicembre 1974 e giorni successivi ed infine l'articolo 12 prevede lo stanziamento occorrente nell'esercizio finanziario 1975 ed ammontante a 7.500 milioni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici è istituito il Servizio sismico con compiti di aggiornare la conoscenza della sismicità del territorio nazionale e di predisporre elementi tecnici per l'aggiornamento delle norme tecniche e delle classificazioni di cui all'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Il Servizio sismico cura:

il completamento della rete di rilevazione sismica nazionale;

la raccolta delle informazioni macrosismiche, il rilevamento dei sismi ed elaborazione dei dati;

lo studio della propagazione delle onde sismiche in relazione alla natura geologica e geotecnica dei terreni;

lo studio degli effetti dei sismi sui manufatti e studi teorico-sperimentali sui materiali, gli elementi costruttivi e le tecnologie delle costruzioni in zone sismiche.

Art. 2.

Il Servizio sismico istituito ai sensi del precedente articolo 1 è diretto da un dirigente superiore del ruolo tecnico del Ministero dei lavori pubblici ed opera secondo i programmi e le direttive forniti da un comitato tecnico-scientifico presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o per sua delega da un presidente di sezione di detto Consiglio.

Il Comitato di cui al comma precedente è composto da membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e da non più di 4 esperti nominati dal Ministro dei lavori pubblici con decreto emesso di concerto con il Ministro per la ricerca scientifica. A detti esperti si applicano le disposizioni concernenti il trattamento economico previsto per

gli analoghi membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Comitato tecnico-scientifico di cui ai commi precedenti è autorizzato a proporre al Ministro dei lavori pubblici, nel quadro dei programmi di studio e ricerca adottati, la stipula di convenzioni con Enti ed Istituti specializzati.

Art. 3.

Le stazioni della rete di rilevamento possono essere affidate ad uffici tecnici periferici statali ovvero, mediante convenzioni, ad Enti territoriali, ad Osservatori o Istituti universitari.

Art. 4.

Il personale da adibire al Servizio sismico di cui agli articoli 1 e 2 è scelto dai ruoli del Ministero dei lavori pubblici.

Ferma restando la consistenza numerica dell'organico del ruolo direttivo tecnico del Ministero dei lavori pubblici il Ministero stesso è autorizzato a bandire concorsi per l'assunzione nella qualifica iniziale di detto ruolo di n. 12 laureati in fisica e scienze geologiche da destinare al Servizio sismico.

Art. 5.

La progressiva specializzazione scientifica del personale addetto al Servizio sismico sarà curata anche attraverso appositi corsi da istituire, previa autorizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, dal Ministero dei lavori pubblici mediante convenzioni con Istituti pubblici specializzati.

Art. 6.

Le spese relative ai servizi di cui ai precedenti articoli gravano sui normali capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Per opere di soccorso e di ricostruzione relative a terremoti che abbiano a verificarsi a partire dall'entrata in vigore della presente legge e che siano di estensione ed entità particolarmente gravi, dichiarati tali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad effettuare interventi straordinari, di cui all'articolo 8, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, relativi:

a) al ripristino dei danni alle opere di conto dello Stato;

b) alla riparazione; al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali, di edifici scolastici e scuole materne, di strade e di ogni altra opera d'interesse degli enti locali;

c) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione;

d) alla sistemazione e alla riparazione di strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa con i miglioramenti tecnici indispensabili;

e) alla erogazione di sovvenzioni straordinarie agli Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 8.

I contributi previsti dalla lettera c) dell'articolo 7 per la riparazione, comprese le riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684, dei fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, sono concessi per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia redatta da tecnico iscritto nell'albo professionale e giu-

rata avanti al cancelliere della pretura competente per territorio.

Dopo la presentazione della perizia giurata l'ufficio del Genio civile autorizzerà l'inizio dei lavori, esclusi quelli che comportano interventi organici, ai sensi dell'articolo 20 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, fatta salva la procedura dei commi successivi per la determinazione e concessione del contributo nei limiti come appresso indicati:

a) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani ed accessori;

b) nella misura dell'80 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;

c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano distrutte o perdute, provvede l'Ufficio tecnico erariale.

L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non può superare la somma di lire 7 milioni per ciascuna unità immobiliare.

Il limite indicato nel precedente comma non si applica per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

Art. 9.

Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal precedente articolo 8 debbono essere presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo 7, il quale stabilirà gli uffici ai quali le domande vanno presentate nonchè i termini per la presentazione delle perizie

e dell'ulteriore documentazione che si renderà necessaria.

Ai proprietari che ne facciano richiesta possono essere corrisposte anticipazioni pari al 50 per cento del contributo dello Stato.

La residua parte del contributo sarà corrisposta solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ufficio del Genio civile.

Art. 10.

Per gli interventi indicati nel precedente articolo 7 è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro apposito fondo il cui ammontare è annualmente determinato con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta di quello per i lavori pubblici, si provvede alla determinazione della somma che, in relazione agli eventi verificatisi, va destinata agli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* del precedente articolo 7 nonché le zone di intervento. Con lo stesso decreto si provvede al trasferimento delle somme relative dal fondo di cui al comma precedente allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ed ove necessario al bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per gli interventi di cui alla lettera *d)* del predetto articolo 7.

Art. 11.

Per far fronte agli interventi previsti nel precedente articolo 7, in dipendenza dei movimenti sismici verificatisi il 2 dicembre 1974 e giorni successivi nei comuni dell'Alta Valnerina in provincia di Perugia, indicati nell'elenco A allegato alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni, di cui 22.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4.500 milioni, lire 4.500 milioni, lire 5.500 milioni e lire 7.500 milioni rispettivamente per gli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 e lire 8.000 milioni, quale contributo straordinario all'Azienda nazionale autonoma delle strade, da iscrivere nello

stesso stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 3.000 milioni, lire 3.000 milioni e lire 2.000 milioni rispettivamente per gli anni 1975, 1976 e 1977.

Art. 12.

All'onere di lire 7.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel bilancio dello Stato ed in quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

ALLEGATO A

Provincia di Perugia.

Comuni di:

- 1) Cascia;
- 2) Cerreto di Spoleto;
- 3) Monteleone di Spoleto;
- 4) Norcia;
- 5) Poggiodomo;
- 6) Preci;
- 7) S. Anatolia di Narco;
- 8) Schiggino;
- 9) Sellano;
- 10) Vallo di Nera.